

COMUNE DI MALTIGNANO

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

UFFICIO TRIBUTI

TARIFFE
DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE
 (D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

(Allegato alla deliberazione Consiliare n., in data.....)

1) OCCUPAZIONI PERMANENTI (art. 44).

La tassa è dovuta per anno solare a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma. Essa è commisurata alla superficie occupata e si applica sulla base delle tariffe di cui al prospetto che segue:

DESCRIZIONE	TARIFFA ANNUA PER METRO QUADRATO graduata a seconda dell'importanza dell'area ai sensi dell'art. 42, comma 3			
	C A T E G O R I E			
	I	II	III	IV
Occupazioni del suolo (comma 1, lettera a)	26,34	24,79		
Occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo (comma 1, lett. c)	26,34	24,79		
Occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico (comma 2)	18,44	17,35		
Passi carrabili (comma 3) <i>(Per i passi carrabili costruiti direttamente dal comune, la tassa va determinata con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a metri quadrati 9. L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10 per cento)</i>	13,17	12,39		
Passi carrabili costruiti direttamente dal comune che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati (comma 9)	13,17	12,39		
Passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione di carburanti (comma 10)	13,17	12,39		
Divieto di sosta indiscriminato, previo rilascio di apposito cartello segnalatico, sull'area antistante semplici accessi carrabili o pedonali, posti a filo con il manto stradale. Per una superficie comunque non superiore a mq. 10 (comma 8)	23,71	22,31		
Occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate. La tassa è commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati (comma 12)	26,34	24,79		

Le superfici eccedenti i mille metri quadrati sono calcolate in ragione del% (art. 42, comma 5, primo periodo).

D.Lgs. n. 507/1993.

Art. 42 - 5. (comma così modificato con l'art. 1 del D.Lgs. n. 566 in data 28-12-1993). -> superfici eccedenti i mille metri quadrati, per le occupazioni sia temporanee che permanenti, possono essere calcolate in ragione del 10 per cento. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del: 50 per cento sino a 100 mq, del 25 per cento per la parte eccedente 100 mq e fino a 1000 mq, del 10 per cento per la parte eccedente 1000 mq.

2) OCCUPAZIONI TEMPORANEE (art. 45).

La tassa è commisurata alla superficie occupata e si applica con i criteri e sulla base delle tariffe di cui al prospetto che segue:

DESCRIZIONE	Misure di riferimento della tariffa	TARIFFA PER METRO QUADRATO graduata a seconda dell'importanza dell'area ai sensi dell'art. 42, comma 3			
		C A T E G O R I E			
		I	II	III	IV
Occupazioni di suolo (comma 2, lettera a)	Giornaliera	2,04	1,81		
	Oraria	0,09	0,08		
Occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo (comma 2, lett. c)	Giornaliera	2,04	1,81		
	Oraria	0,09	0,08		
Occupazioni con tende e simili (comma 3)	Giornaliera	0,62	0,54		
	Oraria	0,03	0,02		
Occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante (comma 4)	Giornaliera	2,48	2,17		
	Oraria	0,10	0,09		
(*) Occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto (comma 5, primo periodo)	Giornaliera	1,03	0,90		
	Oraria	0,04	0,03		
(*) Occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante (comma 5, secondo periodo)	Giornaliera	0,41	0,36		
	Oraria	0,02	0,01		
Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere e altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse nonché con seggiovie e funivie (comma 5, secondo periodo)	Giornaliera	1,03	0,90		
	Oraria	0,04	0,03		
Occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune (comma 6)	Giornaliera	2,04	1,81		
	Oraria	0,09	0,08		
Occupazioni realizzate per l'esercizio della attività escilizia (comma 6-bis)	Giornaliera	2,04	1,81		
	Oraria	0,09	0,08		
Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive (comma 7)	Giornaliera	0,41	0,36		
	Oraria	0,02	0,01		

(*) D.Lgs. n. 507/1993.

Art. 56 - 11-bis (comma aggiunto con l'art. 1 del D.Lgs. n. 566 in data 28-12-1993). Per le occupazioni temporanee di cui all'articolo 45 effettuate dai pubblici esercizi, dai venditori ambulanti e dai produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti e per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tassa dovuta a ciascun Comune o Provincia per l'anno 1994 è determinata con riferimento alle tariffe applicabili per l'anno 1993, aumentata del 50 per cento.

- Per le occupazioni di durata non inferiore a quindici giorni la tariffa è ridotta in misura del% (comma 1).
- Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, la tassa viene riscossa, mediante convenzione, con tariffa ridotta del 50% (comma 8).
- Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20 per cento (art. 42, comma 2).
- Le superfici eccedenti i mille metri quadrati sono calcolate in ragione del% (art. 42, c. 5).
- Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq, del 25 per cento per la parte eccedente 100 mq e fino a 1000 mq, del 10 per cento per la parte eccedente 1000 mq (art. 42, comma 5).

3) OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO (art. 47).

3.a) Occupazioni del sottosuolo o soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere e altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse (comma 2):

— per ogni km. lineare o frazione: Tassa annuale forfettaria. € 258,23

3.b) Occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi, indipendentemente dalla effettiva consistenza delle occupazioni medesime (comma 2-bis): Tassa annuale complessiva

3.c) Occupazioni con seggiovie e funivie (comma 3):

— Per occupazioni fino ad un massimo di 5 km. lineari: Tassa annua.

— Per ogni chilometro o frazione superiore a 5 km., è dovuta una maggiorazione di

3.d) Il contributo, una volta tanto, nelle spese di costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, viene determinato nella misura del 50% delle spese complessive sostenute dal comune (comma 4).

3.e) Occupazioni aventi carattere temporaneo (comma 5).

La tassa, in deroga al disposto dell'art. 45, viene determinata, in misura forfettaria, come dal prospetto che segue:

TASSA FORFETTARIA							
OCCUPAZIONI FINO A UN CHILOMETRO LINEARE				OCCUPAZIONI SUPERIORI AL CHILOMETRO LINEARE			
DURATA DELL'OCCUPAZIONE				DURATA DELL'OCCUPAZIONE			
FINO A 30 GIORNI	DA 31 A 90 GIORNI	DA 91 A 180 GIORNI	SUPERIORE A 180 GIORNI	FINO A 30 GIORNI	DA 31 A 90 GIORNI	DA 91 A 180 GIORNI	SUPERIORE A 180 GIORNI
15,49	20,14	23,24	30,99	23,24	41,83	46,48	58,10

D.Lgs. n. 507/1993.

Art. 56 - 4. Per le occupazioni di cui all'art. 46, la tassa dovuta a ciascun comune o provincia per l'anno 1994 è pari all'importo dovuto per l'anno 1993, aumentato del 10 per cento, con una tassa minima di L. 50.000.

4) DISTRIBUTORI DI CARBURANTI (art. 48, commi da 1 a 6).

Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburante e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e sottosuolo comunale è dovuta la seguente tassa annuale:

LOCALITÀ dove sono situati gli impianti	TASSA ANNUALE		ANNOTAZIONI
	per ogni serbatoio autonomo di capacità fino a 3000 litri	per ogni 1000 litri o frazione superiore a 3000 litri	
a) Centro abitato.	46,48	9,30	
b) Zona limitrofa.	38,73	7,75	
c) Sobborghi e zone periferiche.			
d) Frazioni.			

D.Lgs. n. 507/1993.

Art. 48 - Distributori di carburante e di tabacchi. Determinazione della tassa.

3. La tassa va applicata ai distributori di carburanti muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a tremila litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa va aumentata di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

4. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità, ricordati tra loro, la tassa nella misura stabilita dal presente articolo, viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri degli altri serbatoi.

5. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.

6. La tassa di cui al presente articolo è dovuta esclusivamente per l'occupazione del suolo e del sottosuolo comunale e provinciale effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su di una superficie non superiore a quattro metri quadrati. Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorative, ivi compresi le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati, comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa di occupazione di cui al precedente art. 44, ove per convenzione non siano dovuti diritti maggiori.

5) IMPIANTO ED ESERCIZIO DI APPARECCHI AUTOMATICI PER LA DISTRIBUZIONE DEI TABACCHI
(art. 48, comma 7).

Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo comunale, è dovuta la seguente tassa annuale:

LOCALITÀ DOVE SONO SITUATI GLI APPARECCHI	T A S S A ANNUALE	ANNO TAZIONI
a) Centro abitato.	15,49	
b) Zona limitrofa.	11,36	
c) Frazioni, sobborghi e zone periferiche. . .		

Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507

Art. 49 - Esenzioni.

1. Sono esenti dalla tassa:

a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;

c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;

d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;

e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune o alla provincia al termine della concessione medesima;

f) le occupazioni di aree cimiteriali;

g) gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap.

— Il comma 1, lettera c), dell'art. 87 del D.P.R. n. 917/1986 è il seguente:

«1. Sono soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche:

..... omissis

c) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;

d) le società e gli enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato.»